

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 726/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda un nuovo contingente tariffario dell'Unione per le preparazioni di aringhe originarie della Norvegia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2014/343/UE del Consiglio ⁽²⁾, sono stati approvati la firma e l'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
- (2) Il protocollo aggiuntivo prevede un nuovo contingente tariffario per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di determinate preparazioni di aringhe originarie della Norvegia.
- (3) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 per dare attuazione al nuovo contingente tariffario.
- (4) È opportuno applicare il nuovo contingente tariffario per un periodo di dodici mesi. In conformità alla decisione 2014/343/UE, deve essere applicato dalla data dell'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 992/95 è aggiunta la seguente riga:

«09.0859	ex 1604 12 91 ex 1604 12 99	10 11 19	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia	Dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015	1 400 tonnellate di peso netto sgocciolato	0»
----------	--------------------------------	----------------	--	--------------------------------------	--	----

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GUL 101 del 4.5.1995, pag. 1.⁽²⁾ GUL 170 dell'11.6.2014, pag. 3.